



DIOCESI DI
BRESCIA

DIRETTORIO DIOCESANO · 3

Gli Organismi di partecipazione Parrocchiali e di Unità Pastorale

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Consiglio Pastorale Interparrocchiale

Consiglio di Unità Pastorale

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici





DIOCESI DI BRESCIA

**DIRETTORIO DIOCESANO
PER GLI ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE
PARROCCHIALI
E DI UNITÀ PASTORALE**

BRESCIA 2026



PIERANTONIO TREMOLADA

**PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI BRESCIA**

Prot. n. 677/26

**DECRETO DI PROMULGAZIONE DEL DIRETTORIO
GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PARROCCHIALI E DI UNITÀ PASTORALE**

Considerato che nella Diocesi di Brescia le attività dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici sono state finora regolate rispettivamente dal Direttorio promulgato il 4 luglio 2021 (prot. n. 897/21) e dal Regolamento promulgato in pari data (prot. n. 898/21),

considerato il cammino ecclesiale e sinodale compiuto dalla Diocesi, in particolare quanto emerso dal Convegno Diocesano «Siamo la Chiesa del Signore» del 2026, circa l'esigenza di un'unica disciplina organica per gli organismi di partecipazione, opportunamente differenziata secondo la concreta situazione dei diversi territori,

ritenuto pertanto opportuno provvedere all'aggiornamento della disciplina relativa al Consiglio Pastorale Parrocchiale, prevedendo altresì la forma del Consiglio Pastorale Interparrocchiale e disciplinando organicamente il Consiglio di Unità Pastorale, già previsto dal n. 89 del Documento finale del 29° Sinodo diocesano,

ritenuto altresì opportuno dare, a norma del can. 537, un nuovo Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici, nonché un *Vademecum* operativo per il rinnovo di tutti tali organismi,

dopo aver attentamente valutato le proposizioni emerse dal predetto Convegno ecclesiale diocesano e avere raccolto i pareri necessari e opportuni,

visti i cann. 536 e 537 del Codice di diritto canonico,

con il presente atto

DECRETO

quanto segue:

Art. 1. È promulgato il Direttorio *Gli Organismi di partecipazione Parrocchiali e di Unità Pastorale*, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, comprensivo delle norme comuni, delle norme specifiche relative al Consiglio Pastorale Parrocchiale, al Consiglio Pastorale Interparrocchiale e al Consiglio di Unità Pastorale, del Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici, nonché del *Vademecum* operativo per il rinnovo dei medesimi organismi.

Art. 2. Con l'entrata in vigore del presente Direttorio sono abrogati il Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali e il Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici del 4 luglio 2021, nonché ogni altra disposizione diocesana ad esso contraria o incompatibile.

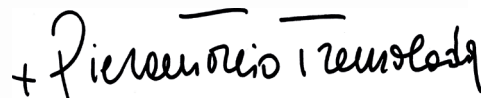
Art. 3. Il presente decreto e il Direttorio allegato entreranno in vigore il 1° settembre 2026.

Dato a Brescia, il 4 luglio 2026, Festa della Dedicazione della Chiesa Cattedrale.


Il cancelliere diocesano
don Daniele Mombelli



+ Pierantonio Tremolada

+ 

PREMESSE

IL CONSIGLIARE NELLA CHIESA

«Il consigliare rientra nel quadro del comunicare. È cioè uno dei modi del parlarsi e del dirsi le cose tra persone che intendono camminare insieme. Quando si tratta della Chiesa, il comunicare assume delle caratteristiche particolari: potremmo dire che l'identità stessa della Chiesa dà vita a un modo proprio e singolare di comunicare [...].

Il consigliare è uno dei modi del comunicare grazie al quale la Chiesa mira a edificare se stessa, cioè a mantenersi unita, a crescere nella santità, a dialogare con tutte le culture, a rimanere fedele al deposito originario. Le due prospettive della missione e della comunione ecclesiale qui si fondono: la Chiesa è per sua natura testimonianza viva dell'amore divino che in Cristo salva il mondo. Questo avviene nella fedeltà alla propria origine e in dialogo con il proprio tempo. Soprattutto ed essenzialmente questo avviene in forza dell'opera dello Spirito Santo [...].

L'arte del consigliare è legata al *discernimento*. Quest'ultimo precede il consigliare e ne costituisce la condizione indispensabile. Non si può esercitare il consiglio senza prima fare discernimento. Ma che cos'è il discernimento? Secondo san Tommaso il discernimento è il ponderare ogni cosa con l'aiuto dello Spirito Santo, in modo da far luce su tutto ciò che sentiamo interiormente, cioè sui movimenti del nostro cuore e da consentire così una valutazione che conduca ad una giusta decisione [...]. Discernere è quindi valutare interiormente in piena onestà quanto è posto a tema, in vista della decisione, mettendosi in ascolto dello Spirito Santo e purificando il cuore da ogni forma di condizionamento. In forza del discernimento ognuno potrà dire in coscienza: questo è ciò che penso e ciò che ritengo di dire davanti a Dio e alla mia coscienza, per nessun'altra ragione che non sia la gloria di Dio e il bene del prossimo.

Da qui sorge il *consigliare*, inteso come l'indicazione schietta di ciò che appare utile in vista della decisione finale, tenendo conto della complessità e della ambiguità delle situazioni [...]. Dal discernimento degli spiriti [...] si passa così al consiglio, cioè alla condivisione e manifestazione del proprio parere in vista dell'agire concreto, tenendo conto del chiaroscuro della storia. Chi esercita il compito del consigliare dovrà essere lucido e puntuale nell'esprimere il proprio parere e dovrà scegliere con oculatezza ciò che gli appare opportuno dire in funzione dell'agire [...].

Il consigliare nella Chiesa domanda uno stile, cioè un modo di porsi e di esprimersi che è frutto di una tenace disciplina interiore [...].

Il consigliare esige poi un metodo. Parecchi dei nostri Consigli pastorali rischiano di sbagliare su questo punto. Normalmente, infatti, succede questo: si propone un tema, si chiede il parere dei singoli membri al momento dell'incontro, si dà la parola a ciascuno, che dice a caldo ciò che pensa, e quindi si decide a maggioranza o si lascia al parroco il compito di farlo. Poiché mira a offrire un consiglio in vista di una decisione, il consigliare esige insieme indagine approfondita e creatività. Bisogna istruire la causa non rapidamente, non esprimendo il proprio parere che affiora alla mente, bensì indagando sulle situazioni e condizioni e informandosi sulle soluzioni già date in altri luoghi. Occorre poi farlo con grande apertura di mente. La creatività e il gusto dell'indagine sono dunque caratteristiche del consigliare [...].

Sarà infine decisivo avere un grande senso del consiglio come dono. Esso va richiesto nella preghiera. Non si può presumere di averlo. È un dono a servizio della comunità, è la misericordia dell'agire di Dio in me a favore della sua Chiesa. Passa dalla mia intelligenza, ma attraverso la mozione amorosa dello Spirito Santo, producendo fiducia, carità, consolazione, serenità».

P. Tremolada, *L'arte del camminare insieme*.

Riflessioni sulla sinodalità e il consigliare nella Chiesa, Brescia 2018, 21-33

PRESBITERI E GUIDA DELLA COMUNITÀ IN UNA CHIESA SINODALE

«La sinodalità per definizione domanda la corresponsabilità. Potremmo dire che la esige. Il grande nemico della corresponsabilità sinodale è il clericalismo, cioè quella forma di autoritarismo che viene esercitata dal clero a partire da una concezione scorretta dell'autorità e fa leva su una malintesa dignità sacerdotale. L'esercizio della corresponsabilità non lede in nulla la dignità presbiterale e molti sacerdoti ne sono consapevoli. È anzi vivo in molti sacerdoti il desiderio di condividere il compito del governo della comunità cristiana secondo le indicazioni che vengono dal Concilio Vaticano II. La rilevanza del contributo dei laici è stata evidenziata in modo molto chiaro dal Concilio e sono state date indicazioni precise circa la modalità di esercizio di una simile responsabilità condivisa. Sto pensando in particolare ai Consigli pastorali e alle altre forme anche amministrative di coinvolgimento».

P. Tremolada, lett. past. *Uomini e donne in cammino. Sulla sinodalità*, Brescia 2023, n. 31

PER UN PROFILO DEL CONSIGLIERE PASTORALE

Alla luce di quanto indicato sulla sinodalità e sul consigliare nella Chiesa emerge un profilo di consigliere pastorale di particolare rilievo. In sintesi alcuni tratti di questo “consigliere pastorale” ideale. Anzitutto, requisiti fondamentali di cristiani adulti nella fede in grado di offrire il proprio contributo al discernimento nell’ambito degli organismi di partecipazione sono una vita spirituale consapevole e la disponibilità ad assumere compiti e servizi nella vita della comunità. A questo vanno aggiunte una capacità di relazioni positive, unite a saggezza e maturo equilibrio, che portano a saper contribuire al vero bene della comunità, al di là di personalismi e di soggettivismi di corto respiro.

Il Convegno (Convegno Diocesano “Siamo la Chiesa del Signore” del 2026 prop. 2.3) ha chiesto che gli organismi di partecipazione assumano in modo esplicito il discernimento spirituale comunitario come metodo ordinario di lavoro, superando una prassi centrata prevalentemente sulla gestione dell’urgenza, sulla semplice programmazione o sulla comunicazione di iniziative. Da qui deriva un ulteriore tratto del profilo del consigliere pastorale: la disponibilità a una preparazione previa e personale di ciascun incontro. Gli argomenti da trattare vengano infatti comunicati con congruo anticipo ai membri del Consiglio, mediante un ordine del giorno condiviso e accompagnato da un breve materiale di preparazione – una domanda-guida, alcuni elementi essenziali per comprendere il tema e uno spunto di preghiera (invocazione allo Spirito Santo, salmo o brano evangelico) – che aiuti a disporsi interiormente e a contribuire con maggiore consapevolezza al discernimento comune.

Al consigliere pastorale è chiesta inoltre una responsabilità plurale e condivisa: la preparazione e la conduzione degli incontri siano curate, preferibilmente, da una piccola équipe composta da ministri ordinati e laici del Consiglio, così che la corresponsabilità non resti un principio enunciato, ma divenga prassi ordinaria. Fanno parte dello stile del consigliere anche l’attenzione alla verbalizzazione degli incontri e a una forma adeguata di restituzione alla comunità, perché il cammino del Consiglio sia trasparente e comunicabile. In questa prospettiva il discernimento – come ricordano le Premesse di questo Direttorio – precede e fonda il consigliare: il consigliere pastorale è anzitutto un credente che si lascia guidare dallo Spirito, pondera ogni cosa in piena onestà e offre il proprio parere in vista della decisione, per nessun’altra ragione che non sia la gloria di Dio e il bene del prossimo.

QUADRO SINTETICO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Recependo la proposizione 2.1 del Convegno diocesano 2026 «Siamo la Chiesa del Signore», la disciplina degli organismi di partecipazione è differenziata secondo la concreta situazione di ciascun territorio. Si distinguono quattro casi, di seguito riassunti.

- 1. Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).** Va rinnovato e normato nelle sole parrocchie che non sono in Unità Pastorale e non sono impegnate nel processo verso l'Unità Pastorale. È l'organismo ordinario di partecipazione e di discernimento per queste comunità.
- 2. Consiglio Pastorale interparrocchiale (CPI).** È la forma da preferire per le parrocchie in cammino verso l'Unità Pastorale. È luogo di discernimento per tutti gli elementi di condivisione pastorale delle parrocchie coinvolte e quindi contesto orientativo per tutte le parrocchie. Ha carattere transitorio e funzione di raccordo verso il futuro Consiglio di Unità Pastorale.
- 3. Consiglio di Unità Pastorale (CUP).** Nelle Unità Pastorali già costituite è il luogo privilegiato del discernimento, da far crescere – secondo la proposizione 2.1 del Convegno diocesano 2026 «Siamo la Chiesa del Signore» – come organismo ordinario di partecipazione, di corresponsabilità e di guida della comunità cristiana. Anche dove il CUP è costituito, è opportuno che ogni parrocchia mantenga un Équipe parrocchiale per le questioni che le sono proprie.
- 4. Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE).** Restano sostanzialmente invariate le indicazioni vigenti: a norma del can. 537 il CPAE è mantenuto in ogni parrocchia con i compiti propri, anche nell'ambito dell'Unità Pastorale o nel processo di costituzione di esse.

FORMA	ORGANISMO	NELLE PARROCCHIE	AMBITO ECONOMICO
Parrocchia non in UP e non avviata verso l'UP	Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP)	Il CPP è organismo di partecipazione ordinario per il discernimento e la programmazione	CPAE (can. 537) in ogni parrocchia
Parrocchia in cammino verso l'UP	Consiglio Pastorale interparrocchiale (CPI) forma da preferire, transitorio	Équipe parrocchiale per i temi e i programmi della singola parrocchia	CPAE presente in ogni parrocchia (can. 537). Possibile commissione economica dell'UP
Unità Pastorale già costituita	Consiglio di Unità Pastorale (CUP), luogo privilegiato del discernimento	Équipe parrocchiale per le questioni proprie della parrocchia	CPAE presente in ogni parrocchia (can. 537). Opportunità di una commissione economica dell'UP e segretario economico

DIRETTORIO

Gli Organismi Pastoralì di partecipazione

NORME COMUNI

Art. 1. Natura e funzione degli organismi pastorali di partecipazione

- a) Gli organismi pastorali di partecipazione di seguito normati — Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Pastorale Interparrocchiale e Consiglio di Unità Pastorale — sono luoghi ecclesiali di comunione, discernimento e corresponsabilità, nei quali i fedeli, secondo la condizione propria di ciascuno, cooperano alla missione della Chiesa nel territorio.
- b) Essi esprimono e promuovono la partecipazione dei presbiteri, dei diaconi, dei consacrati e dei laici alla vita e alla missione della comunità cristiana, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e in conformità alla disciplina canonica, anche diocesana.
- c) In tali organismi i fedeli, soprattutto i laici, esercitano il diritto-dovere di manifestare ai pastori il proprio pensiero circa il bene della comunità ecclesiale e di comunicarlo anche agli altri fedeli, secondo la propria competenza, il proprio ruolo, la propria vocazione e la propria responsabilità ecclesiale (cfr. can. 212). Tale partecipazione non ha carattere meramente organizzativo o rappresentativo, ma si radica nella comune dignità battesimale e nella corresponsabilità per l'edificazione della Chiesa e l'annuncio del Vangelo (cfr. can. 208).

Art. 2. Funzione degli organismi pastorali di partecipazione

- a) La funzione principale degli organismi pastorali di partecipazione consiste nel promuovere e favorire la comunione e la vita nello Spirito, ricercare, studiare e proporre conclusioni pratiche circa la vita Pastorale della comunità cristiana, secondo il livello ecclesiale al quale ciascun organismo si riferisce: la singola parrocchia, l'insieme di più parrocchie in cammino comune, oppure l'Unità Pastorale.
- b) In particolare, tali organismi sono chiamati a:
 - 1. leggere e analizzare la situazione pastorale del territorio, della comunità o delle comunità loro affidate;
 - 2. individuare le priorità pastorali, in sintonia con il cammino della Chiesa diocesana;
 - 3. favorire il discernimento comunitario sulle scelte pastorali più rilevanti;
 - 4. promuovere e favorire la comunione tra le diverse componenti della comunità cristiana;

5. sostenere la corresponsabilità tra ministri ordinati, consacrati e laici;
6. accompagnare la programmazione pastorale, verificandone periodicamente l'attuazione;
7. mantenere attenzione alle questioni sociali, culturali, educative e caritative che interessano la vita delle persone e del territorio;
8. favorire una comunicazione adeguata tra organismo pastorale e comunità cristiana.

Art. 3. Modalità di azione degli organismi pastorali di partecipazione

- a) Gli organismi pastorali di partecipazione operano secondo il metodo del discernimento spirituale comunitario. Essi non sono primariamente luoghi di semplice gestione dell'urgenza, di programmazione tecnica o di comunicazione di iniziative, ma spazi nei quali la comunità cristiana, attraverso i suoi membri, si pone in ascolto dello Spirito Santo, legge la realtà alla luce del Vangelo e offre al parroco un consiglio ecclesiale in vista delle decisioni da assumere.
- b) Gli organismi pastorali di partecipazione hanno voto consultivo. La consultività, tuttavia, non deve essere intesa come irrilevanza del parere espresso, ma come forma ecclesiale propria del consigliare nella Chiesa. Il parroco che presiede l'organismo terrà nel massimo rispetto le indicazioni emerse, specialmente quando esse siano frutto di un discernimento condiviso e abbiano raccolto ampio consenso.
- c) Qualora, per gravi motivi, il presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, il parroco o i parroci non ritengano di poter accogliere una proposta maturata dall'organismo, espongano le ragioni del proprio discernimento, che saranno verbalizzate, senza che ciò turbi lo spirito di comunione. Salvo i casi di urgenza, la questione potrà essere nuovamente ripresa, al fine di ricercare un punto di intesa. Qualora non si giunga a ricomporre la comunione operativa, ci si potrà rivolgere al Vicario Zonale, perché tenti una composizione amichevole della questione. Se tale tentativo non riesce, a giudizio del Vicario Zonale, la questione potrà essere sottoposta all'Ordinario diocesano, perché provveda con propria decisione.
- d) Le questioni economiche restano di competenza propria del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, a norma del can. 537, e dall'eventuale Commissione economica prevista per l'Unità Pastorale. Tuttavia gli organismi pastorali di partecipazione possono e devono essere coinvolti soprattutto negli atti di straordinaria amministrazione e negli aspetti pastorali delle scelte economiche, specialmente quando esse riguardano strutture, beni o iniziative che incidono in modo significativo sulla vita della comunità.

In tali casi l'organismo pastorale offre criteri, orientamenti e priorità pastorali, lasciando agli organismi competenti la valutazione tecnica, amministrativa ed economica.

Art. 4. Composizione degli organismi pastorali di partecipazione

- a) Gli organismi pastorali di partecipazione devono offrire, per quanto possibile, un'immagine reale e significativa della comunità o delle comunità cristiane cui si riferiscono. In essi trovino posto le principali forme di vita ecclesiale presenti nel territorio: ministri ordinati, consacrati e laici. Particolare attenzione sia data alla presenza di uomini e donne, giovani e adulti, persone impegnate nei diversi ambiti della vita ecclesiale, educativa, caritativa, liturgica, culturale e sociale, nonché di fedeli appartenenti ad associazioni, movimenti, gruppi e ministeri di fatto presenti nella comunità.
- b) Si abbia cura, quando possibile, di prevedere anche la presenza di persone cattoliche di altra cultura che vivono stabilmente nella comunità o nel territorio, al fine di favorire una più piena appartenenza ecclesiale, nella valorizzazione delle varietà culturali della comunità cristiana.
- c) La composizione degli organismi pastorali di partecipazione deve essere adeguata alla concreta situazione ecclesiale. Essa dovrà evitare sia la riduzione dell'organismo a semplice somma di delegati, sia la trasformazione in rappresentanza corporativa di gruppi, ambiti o interessi particolari.
- d) Ogni membro è chiamato a preoccuparsi del bene dell'intera comunità ecclesiale e non soltanto del gruppo, del territorio, dell'ambito o della sensibilità da cui proviene. Per questo i membri degli organismi pastorali si distinguano per vita cristiana, volontà di servizio, capacità di dialogo, senso ecclesiale, equilibrio personale, disponibilità al discernimento e conoscenza dei concreti bisogni della comunità.
- e) Requisito irrinunciabile per far parte di tali organismi è la piena comunione con la Chiesa (cfr. can. 205), non solo nei vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori e del loro governo, ma anche nell'accoglienza delle indicazioni autorevoli, dottrinali e pastorali, della Chiesa universale e particolare. I membri di tali organismi devono distinguersi per fede sicura, buoni costumi e prudenza.
- f) Possono essere membri degli organismi pastorali di partecipazione i fedeli che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto i diciotto anni e siano canonicamente domiciliati nel territorio interessato o vi operino stabilmente in modo ecclesialmente significativo.

- g) Possono essere membri persone in particolari situazioni matrimoniali o affettive incamminate nel percorso diocesano *Misericordia e Verità*¹; altre situazioni più complesse saranno valutate dal presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, dal parroco o dai parroci, di concerto con l'Ordinario diocesano.
- h) Non si ritiene opportuno che facciano parte degli organismi di partecipazione coloro che ricoprono incarichi politici elettivi o funzioni di amministrazione civile a livello locale. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo in casi particolari, previa valutazione del parroco, d'intesa con l'Ordinario diocesano, avendo cura di evitare ogni possibili confusioni tra la responsabilità ecclesiale e la rappresentanza politica o civile.
- i) La composizione ordinaria degli organismi pastorali di partecipazione preveda, oltre ai membri di diritto in ragione del ministero o dell'ufficio ecclesiale esercitato, ulteriori membri così individuati:
- due terzi (2/3) mediante modalità elettiva o designativa, secondo quanto stabilito per ciascuna tipologia di organismo;
 - un terzo (1/3) indicato dal presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, dal parroco o dai parroci, in base a profili ritenuti utili per equilibrio generazionale, sensibilità ecclesiale, competenze e attenzione al cammino complessivo della comunità.
- j) Nel rispetto delle diverse situazioni, si favorisca una composizione mista, capace di coniugare discernimento pastorale, riconoscimento comunitario e adeguata rappresentatività ecclesiale. Le quote dei membri di diritto, membri indicati dal presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, dal parroco o dai parroci, e membri eletti o designati hanno valore orientativo e non rigido, salvo quanto previsto dalle norme specifiche per ciascun organismo.
- k) Si ritiene opportuno favorire una continuità minima tra un organismo e il successivo, prevedendo, quando possibile, la permanenza di almeno un terzo dei membri del consiglio precedente, così da custodire la memoria del cammino compiuto e favorire un passaggio ordinato di responsabilità.

1. Pierantonio Tremolada, *Misericordia e verità si incontreranno*. Nota pastorale per accompagnare e integrare le famiglie ferite nella comunità ecclesiale, Edizioni Opera Diocesana San Francesco di Sales, Brescia 2020.

Art. 5. Modalità di formazione degli organismi pastorali di partecipazione

- a) La costituzione o il rinnovo degli organismi pastorali di partecipazione deve essere preceduto da un'adeguata sensibilizzazione della comunità o delle comunità interessate.
- b) Tale preparazione riguardi la natura e la missione della Chiesa, il significato della corresponsabilità battesimale, il compito dei ministri ordinati e dei laici, il valore ecclesiale del consigliare e la funzione propria dell'organismo che si intende costituire o rinnovare.
- c) La sensibilizzazione sia offerta in modo esteso ai fedeli, con particolare attenzione ai gruppi, alle associazioni, ai movimenti ecclesiali, agli operatori pastorali e a quanti svolgono servizi stabili nella comunità. Si favorisca inoltre un clima di preghiera personale e comunitaria, invocando il dono dello Spirito Santo per coloro che saranno chiamati a esercitare il servizio del consiglio.
- d) Prima della costituzione o del rinnovo dell'organismo, la comunità sia informata circa la sua natura e finalità, affinché esso non sia percepito come semplice struttura organizzativa, assemblea rappresentativa o luogo di gestione pratica, ma come organismo ecclesiale di discernimento e corresponsabilità.
- e) Le modalità concrete di formazione della componente dei due terzi (individuate con modalità elettiva o designativa) siano adeguate alla tipologia dell'organismo e alla situazione pastorale del territorio. Esse potranno prevedere, secondo i casi:
 - 1. una lista di candidati formata mediante designazione da parte dei fedeli, proposta dagli organismi uscenti, indicazione dei gruppi e delle realtà pastorali, oppure candidatura personale;
 - 2. una consultazione della comunità o delle comunità interessate;
 - 3. un'elezione formale, quando possibile e opportuna;
 - 4. una designazione in assemblea;
 - 5. una consultazione dei gruppi e delle realtà ecclesiali.
- f) Nella formazione della lista dei candidati o dei nominativi da proporre si tenga conto della necessaria rappresentatività ecclesiale, con attenzione all'età, al genere, alle condizioni di vita, ai ministeri e servizi pastorali, alle diverse zone o parrocchie interessate, alle associazioni e ai movimenti, nonché alle competenze utili per il discernimento pastorale.

- g) Quando si ricorre alla modalità elettiva, sarà costituita una commissione incaricata di accompagnare il processo, presieduta dal presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, dal parroco o dai parroci, o da un loro delegato. Essa provvederà a preparare la lista dei candidati, a renderla nota con congruo anticipo, a stabilire le modalità della consultazione o dell'elezione, a raccogliere le indicazioni della comunità e a comunicare gli esiti.
- h) Il seggio elettorale, lo spoglio formale e la proclamazione degli eletti restano strumenti raccomandati, soprattutto nelle comunità più grandi, ma non sono obbligatori in ogni situazione. Nelle comunità più piccole, o dove la prassi partecipativa è meno strutturata, la fase elettiva potrà assumere forme semplificate, purché siano salvaguardate la reale informazione della comunità, la correttezza del processo e l'adeguata rappresentatività dell'organismo.
- i) Dopo la fase elettiva o designativa, il presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, il parroco o i parroci provvedono alla nomina dei membri di loro pertinenza, previo consenso degli interessati. Gli istituti di vita consacrata presenti segnalano i nomi dei propri rappresentanti.
- j) I nomi dei componenti siano comunicati alla comunità o alle comunità interessate in forma pubblica e adeguata, preferibilmente in occasione di una celebrazione eucaristica domenicale o festiva.
- k) Ogni membro, prima di assumere il servizio, esprima la propria accettazione degli obblighi connessi alla partecipazione all'organismo pastorale. Tra tali obblighi rientra l'impegno a una partecipazione assidua alle sedute, evitando assenze prolungate: si intende come tale l'assenza, non giustificata e non comunicata tempestivamente, per un intero anno pastorale, che può comportare la dichiarazione di decadenza da parte del presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, del parroco o dei parroci.
- l) In caso di decadenza o di altra causa di perdita della qualità di membro, alla sostituzione si provvede, salvo diversa indicazione specifica, secondo le seguenti disposizioni: se il membro cessato era stato individuato con modalità elettiva, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima componente; nelle altre ipotesi, si provvede mediante una nuova designazione effettuata secondo la modalità prevista per la formazione della componente cui il membro cessato apparteneva. Resta comunque salva, per giusta causa, la possibilità di adottare una modalità di sostituzione diversa tra quelle indicate al presente art. 5, lett. e).

- m) Durante la vacanza dell'ufficio di parroco di una parrocchia (anche se inserita nell'Unità Pastorale o nel processo di sua costituzione), l'attività dei membri interessati non si interrompe ma prosegue sotto la guida dell'amministratore parrocchiale.

Art. 6. Svolgimento delle sedute, segreteria e periodicità degli organismi pastorali di partecipazione

- a) Gli organismi pastorali di partecipazione si riuniscono almeno quattro volte all'anno e ogni volta che il presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, il parroco o i parroci lo ritengano necessario, oppure allorquando lo richieda motivatamente almeno la maggioranza assoluta dei membri.
- b) Il discernimento precede e fonda il consigliare: per questo motivo la convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia comunicata con congruo anticipo, ordinariamente almeno dieci giorni prima della seduta. L'ordine del giorno è predisposto dal presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, dal parroco o dai parroci, preferibilmente con l'aiuto del segretario e di una piccola équipe di membri, e quando opportuno sia accompagnato da un breve materiale di preparazione: una domanda-guida, alcuni elementi essenziali per comprendere il tema e uno spunto per la preghiera personale. In tal modo ciascun membro potrà prepararsi e contribuire con maggiore consapevolezza al discernimento comune.
- c) Ciascun organismo pastorale di partecipazione abbia un segretario, scelto dal presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, dal parroco o dai parroci, sentito il parere dell'organismo stesso. Spetta al segretario tenere aggiornato l'elenco dei membri, trasmettere le convocazioni e l'ordine del giorno, raccogliere la documentazione dei lavori, redigere il verbale delle riunioni e custodire l'archivio dell'organismo.
- d) I verbali, redatti su apposito registro, siano approvati nella seduta successiva e sottoscritti da chi presiede e dal segretario. Ciascun organismo curi forme adeguate di restituzione alla comunità o alle comunità di riferimento, comunicando il cammino svolto, le questioni trattate e gli orientamenti maturati, nel rispetto della prudenza pastorale e della riservatezza eventualmente richiesta da alcuni temi.
- e) Le sedute siano ordinariamente precedute dalla preghiera che abbia al centro la Parola di Dio privilegiando il metodo della "lettura spirituale condivisa" e introdotte, quando opportuno, da una breve relazione che illustri il tema in oggetto. La discussione sia condotta in modo da favorire la partecipazione di tutti, il confronto libero e rispettoso, il discernimento comunitario e la ricerca del bene della comunità o delle comunità di riferimento.

- f) Le riunioni non sono ordinariamente aperte al pubblico, salvo diversa decisione dell'organismo; quando la seduta è aperta, coloro che non sono membri vi assistono senza diritto di parola, salvo diversa indicazione di chi presiede.
- g) Il criterio ordinario di approvazione delle proposte è l'unanimità dei membri presenti. Qualora, tuttavia, almeno un terzo dei membri presenti ne faccia richiesta, si procede alla votazione. Il voto è espresso pubblicamente, salvo che si tratti di questioni personali o di elezioni. Le conclusioni dell'organismo hanno valore consultivo e sono assunte secondo le modalità proprie del consiliare ecclesiale.

NORME SPECIFICHE DEI SINGOLI ORGANISMI

A. CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Art. 7. Natura

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l'organismo ordinario di partecipazione e discernimento pastorale nelle parrocchie che non sono costituite in Unità Pastorale e non sono impegnate nel processo verso l'Unità Pastorale.

Esso è costituito in conformità al can. 536 § 1 ed è presieduto dal parroco. Ha natura consultiva, secondo quanto previsto dal can. 536 § 2, e opera come luogo ecclesiale di comunione e corresponsabilità nella missione della singola comunità parrocchiale.

Art. 8. Compiti

Oltre a quanto previsto dalle norme della Parte Comune, spetta al Consiglio Pastorale Parrocchiale:

- analizzare la situazione pastorale della parrocchia;
- elaborare alcune linee per il cammino pastorale della comunità, in sintonia con il cammino della Diocesi;
- discernere le scelte pastorali più rilevanti per la vita parrocchiale;
- promuovere la comunione tra le diverse componenti della parrocchia;
- sostenere la programmazione e la verifica delle attività pastorali;
- mantenere attenzione alle questioni sociali e culturali del territorio;
- indicare criteri pastorali in ordine all'uso delle strutture e dei beni della parrocchia, nel rispetto delle competenze proprie del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

Art. 9. Composizione

Al Consiglio Pastorale Parrocchiale appartengono di diritto:

- il parroco;
- i vicari parrocchiali;
- i diaconi che prestano servizio nella parrocchia;
- i presbiteri rettori delle chiese esistenti nel territorio parrocchiale;
- un membro di ogni istituto di vita consacrata presente nella parrocchia;
- il presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale;
- i membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla parrocchia.

Oltre ai membri di diritto, per la composizione del Consiglio si applica quanto previsto dalla Parte Comune circa la quota dei membri indicati dal parroco e quella dei membri individuati mediante modalità elettiva o designativa.

Il numero dei membri sia determinato in base alla consistenza numerica e alla concreta conformazione pastorale della parrocchia. A titolo orientativo:

- 9 membri per parrocchie fino a 1.000 abitanti;
- 15 membri per parrocchie fino a 2.500 abitanti;
- 20 membri per parrocchie fino a 5.000 abitanti;
- 25 membri per parrocchie oltre i 5.000 abitanti.

Tali indicazioni hanno valore orientativo e possono essere adattate con ragionevole discrezionalità alla situazione concreta della comunità, fermo restando l'equilibrio tra membri di diritto, membri indicati dal parroco e membri eletti o designati.

I presbiteri che svolgono compiti pastorali in più parrocchie, per esempio nell'ambito della pastorale giovanile, possono partecipare ai Consigli Pastorali Parrocchiali interessati, previo accordo con i parroci competenti. Analogamente, i presbiteri collaboratori e residenti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, a discrezione del parroco.

Art. 10. Modalità di costituzione

I tempi per il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali sono stabiliti a livello diocesano ordinariamente ogni cinque anni.

In ogni parrocchia si costituisca, quando opportuno, una commissione incaricata di accompagnare il rinnovo, presieduta dal parroco. Essa provvede a coadiuvare il parroco in tutti gli adempimenti necessari per le modalità individuate all'art. 5 lett. e).

Art. 11. Convocazione, ordine del giorno, segreteria, verbali, comunicazione e svolgimento delle sedute

Per la disciplina di quanto al presente articolo, si applicano le relative norme dalla Parte Comune, ed in particolare:

- per la convocazione e l'ordine del giorno: art. 6, a) e b);
- per la segreteria, i verbali e la comunicazione: art. 6, c) e d);
- per lo svolgimento delle sedute: art. 6, e), f) e g).

Art. 12. Assemblea parrocchiale nelle piccole comunità

Qualora una parrocchia non raggiunga il numero di quattrocento abitanti, è data facoltà al parroco di sostituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale con l'Assemblea parrocchiale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal parroco almeno due volte l'anno e assume, per quanto compatibili, i compiti e le funzioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Anche in tale forma siano assicurati informazione previa, ascolto reale della comunità, verbalizzazione essenziale degli orientamenti emersi e adeguata restituzione alla parrocchia.

B. CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE

Art. 13. Natura

Il Consiglio Pastorale Interparrocchiale è la forma da preferire per le parrocchie in cammino verso l'Unità Pastorale.

Esso ha funzione di raccordo, accompagnamento e maturazione verso il futuro Consiglio di Unità Pastorale. La sua costituzione e durata sarà valutata dall'Ordinario diocesano in base al progredire del cammino verso la costituzione formale dell'Unità Pastorale.

Il Consiglio Pastorale Interparrocchiale è il luogo di discernimento per tutti gli elementi di condivisione pastorale delle parrocchie coinvolte. Esso aiuta le comunità a superare una logica puramente parallela o autonoma e a maturare progressivamente uno stile di comunione, collaborazione e corresponsabilità.

Art. 14. Compiti

Oltre a quanto previsto dalle norme della Parte Comune, spetta al Consiglio Pastorale Interparrocchiale:

- promuovere un cammino di comunione che generi e accompagni la vita nello Spirito
- individuare gli ambiti pastorali che possono essere condivisi tra le parrocchie;
- favorire la conoscenza reciproca tra le comunità;
- promuovere iniziative comuni di evangelizzazione e formazione, catechesi, carità, liturgia, pastorale giovanile, familiare e missionaria;
- accompagnare il cammino verso la costituzione dell'Unità Pastorale;
- elaborare criteri comuni di programmazione pastorale;
- verificare le collaborazioni già in atto;
- mantenere un raccordo stabile con le équipes parrocchiali delle singole comunità.

Art. 15. Composizione

Fanno parte del Consiglio Pastorale Interparrocchiale:

- il parroco o i parroci delle parrocchie coinvolte. La presidenza viene affidata dai parroci interessati ad uno tra di essi;

- i vicari parrocchiali e gli altri presbiteri stabilmente incaricati in tali parrocchie;
- i diaconi che vi prestano servizio;
- una rappresentanza degli istituti di vita consacrata presenti;
- una rappresentanza di ciascuna parrocchia coinvolta;
- alcuni membri indicati dal parroco o dai parroci, per assicurare equilibrio, competenze e attenzione alle diverse componenti ecclesiali;
- eventuali referenti di ambiti pastorali già condivisi.

La composizione dovrà garantire la presenza effettiva di tutte le parrocchie interessate, evitando tuttavia che l'organismo diventi una semplice somma di delegati parrocchiali. I membri sono chiamati a maturare un discernimento orientato al bene comune delle parrocchie coinvolte, in vista di un cammino pastorale progressivamente unitario.

Orientativamente il numero dei componenti sia compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 40 membri, salvo motivate ragioni pastorali. La composizione tenga conto della consistenza delle singole parrocchie, della varietà degli ambiti pastorali e della necessità di favorire un reale lavoro consiliare.

Art. 16. Modalità di formazione

La formazione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale è promossa dal parroco o dai parroci delle parrocchie coinvolte, sentiti i presbiteri e gli eventuali diaconi che vi operano stabilmente.

Prima della costituzione o del rinnovo, le comunità interessate siano informate circa la natura transitoria e la funzione propria del Consiglio Pastorale Interparrocchiale. Si favorisca una consultazione delle parrocchie, dei gruppi pastorali, delle associazioni, dei movimenti e delle realtà ecclesiali che già vivono forme di collaborazione tra le comunità.

Art. 17. Équipe parrocchiale

Ciascuna comunità parrocchiale conserva la propria identità quale luogo nel quale i fedeli vivono concretamente la loro vita di fede, nelle relazioni fraterne, nel cammino spirituale e nell'esercizio della carità. Per questo è opportuno che sia presente in ogni Parrocchia, secondo la propria situazione e con piena libertà, un'Équipe parrocchiale per le questioni proprie della singola comunità. Essa non costituisce un organismo parallelo al Consiglio Interparrocchiale, ma ne è strumento di prossimità e di attuazione: più che un organismo di partecipazione in senso stretto, è un soggetto operativo, radicato nella vita quotidiana della parrocchia. Tale Équipe opera sotto la guida del parroco e costituisce espressione della corresponsabilità dei fedeli che vivono localmente in quella comunità, dando attuazione

concreta e incarnata, nella vita della singola parrocchia, al discernimento maturato in seno al Consiglio Interparrocchiale.

In accordo con il parroco e secondo le indicazioni del Consiglio Interparrocchiale, l'Équipe cura la vita ordinaria della comunità nei suoi ambiti concreti — la liturgia, la catechesi e la carità —, mantiene attenzione alla vita reale delle persone e del territorio, raccoglie osservazioni e proposte, favorisce la ricezione locale degli orientamenti comuni e aiuta il parroco a discernere le priorità pastorali concrete. Cura, inoltre, il raccordo con il Consiglio Interparrocchiale, facendogli pervenire quanto matura a partire dalla conoscenza più diretta della singola parrocchia.

Dell'Équipe parrocchiale fanno parte i fedeli che rappresentano la parrocchia in seno al Consiglio Interparrocchiale, i quali ne costituiscono l'anello di raccordo, insieme ad altri fedeli attivi, partecipi e corresponsabili. Ove già esistano, possono confluire in essa le commissioni o i gruppi di collaboratori di fatto operanti nella comunità.

L'Équipe parrocchiale è convocata dal parroco o da un suo delegato ogni volta che sia necessario affrontare questioni proprie della singola parrocchia. Le sue osservazioni siano trasmesse al Consiglio Interparrocchiale attraverso i membri della parrocchia interessata o secondo le modalità stabilite dal presbitero coordinatore.

Il presbitero coordinatore, a sua discrezione, può invitare alle sedute del Consiglio Interparrocchiale alcuni o tutti i membri delle Équipe parrocchiali che non ne siano già membri, qualora si trattino materie di particolare interesse per la singola parrocchia di cui sono espressione. I membri così invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione.

Art. 18. Convocazione, ordine del giorno, segreteria, verbali, comunicazione e svolgimento delle sedute

Per la disciplina di quanto al presente articolo, si applicano le relative norme dalla Parte Comune, e in particolare:

- per la convocazione e l'ordine del giorno: art. 6, a) e b);
- per la segreteria, i verbali e la comunicazione: art. 6, c) e d);
- per lo svolgimento delle sedute: art. 6, e), f) e g).

Art. 19. Verifica

Al termine del periodo stabilito, il cammino compiuto sia verificato con l'Ordinario diocesano o con un suo delegato, in vista della costituzione dell'Unità Pastorale o dell'adozione delle ulteriori determinazioni pastorali necessarie.

C. CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE

Art. 20. Natura

Nelle Unità Pastorali già costituite, il Consiglio di Unità Pastorale è l'organismo ordinario di partecipazione, corresponsabilità e discernimento pastorale dell'Unità Pastorale.

Esso è il luogo privilegiato nel quale le parrocchie che compongono l'Unità Pastorale imparano a camminare insieme, a leggere il territorio in modo condiviso, a individuare le priorità comuni e a orientare la vita pastorale secondo una progettualità unitaria.

È costituito in conformità al n. 89 del XXIX Sinodo diocesano di Brescia.

Il Consiglio di Unità Pastorale non elimina la vita propria delle singole parrocchie, ma la colloca in un cammino ecclesiale più ampio, favorendo comunione, coordinamento e corresponsabilità tra le comunità.

Tuttavia, l'Unità Pastorale non possiede personalità giuridica propria, e il presbitero coordinatore, in quanto tale, non esercita funzioni di rappresentanza legale dell'Unità Pastorale né delle singole parrocchie che la compongono.

Art. 21. Compiti

Oltre a quanto previsto dalle norme della Parte Comune, spetta al Consiglio di Unità Pastorale:

- leggere la situazione pastorale complessiva dell'Unità Pastorale;
- elaborare le linee pastorali comuni, in sintonia con il cammino diocesano;
- discernere le priorità pastorali che riguardano l'intera Unità Pastorale;
- coordinare gli ambiti pastorali condivisi tra le parrocchie;
- favorire la comunione tra presbiteri, diaconi, consacrati, laici, gruppi, associazioni e ministeri;
- promuovere la formazione comune degli operatori pastorali;
- verificare periodicamente il cammino dell'Unità Pastorale;
- accogliere suggerimenti, osservazioni e istanze provenienti dalle Équipe parrocchiali;
- restituire alle singole parrocchie gli orientamenti pastorali comuni, perché siano tradotti nelle rispettive situazioni.

Art. 22. Composizione

Fanno parte del Consiglio di Unità Pastorale:

- il presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale, che lo presiede;
- gli altri presbiteri che svolgono stabilmente il ministero nell'Unità Pastorale;
- i diaconi che prestano servizio nell'Unità Pastorale;

- una rappresentanza degli istituti di vita consacrata presenti nel territorio;
- una rappresentanza di ciascuna parrocchia appartenente all'Unità Pastorale;
- eventuali responsabili o referenti degli ambiti pastorali comuni;
- alcuni membri indicati dal presbitero coordinatore, sentiti i presbiteri dell'Unità Pastorale, per assicurare equilibrio ecclesiale, competenze e attenzione alle diverse situazioni del territorio.

La composizione dovrà evitare che il Consiglio di Unità Pastorale diventi una semplice somma di rappresentanti parrocchiali. I membri sono chiamati a pensare e discernere in ordine al bene dell'intera Unità Pastorale, pur mantenendo una conoscenza concreta della vita delle singole comunità.

Il numero dei membri sia proporzionato alla consistenza dell'Unità Pastorale e tale da consentire un lavoro realmente consiliare. Orientativamente si suggerisce un numero minimo non inferiore a 15 membri e un numero massimo non superiore a 35, salvo motivate ragioni pastorali.

Nella scelta dei membri si favorisca, per quanto possibile, la presenza equilibrata delle diverse parrocchie, delle principali fasce di età, dei ministeri istituiti o di fatto, degli ambiti pastorali comuni e delle realtà ecclesiali più significative.

Art. 23. Modalità di formazione

La formazione del Consiglio di Unità Pastorale è promossa dal presbitero coordinatore, sentiti i presbiteri e gli eventuali diaconi che operano stabilmente nell'Unità Pastorale.

Prima della costituzione o del rinnovo, le parrocchie dell'Unità Pastorale siano adeguatamente informate circa la natura, i compiti e il metodo di lavoro del Consiglio. Si favorisca una fase di ascolto delle comunità, dei gruppi di riferimento parrocchiali, degli ambiti pastorali comuni, delle associazioni e dei movimenti presenti.

I tempi per il rinnovo dei Consigli di Unità Pastorale sono stabiliti a livello diocesano.

Art. 24. Équipe parrocchiale

Ciascuna comunità parrocchiale conserva la propria identità quale luogo nel quale i fedeli vivono concretamente la loro vita di fede, nelle relazioni fraterne, nel cammino spirituale e nell'esercizio della carità. Anche nelle Unità Pastorali già costituite, è opportuno che sia presente in ogni Parrocchia, secondo la propria situazione e con piena libertà, un'Équipe parrocchiale per le questioni proprie della singola comunità. Essa non costituisce un organismo parallelo al Consiglio di Unità Pastorale, ma ne è strumento di prossimità e di attuazione: più che un organismo di partecipazione in senso stretto, è un soggetto operativo, radicato nella vita quotidiana della parrocchia.

Tale Équipe opera sotto la guida del parroco e costituisce espressione della corresponsabilità dei fedeli che vivono localmente in quella comunità, dando attuazione concreta e incarnata, nella vita della singola parrocchia, al discernimento maturato in seno al Consiglio di Unità Pastorale.

In accordo con il parroco e secondo le indicazioni del Consiglio di Unità Pastorale, l'Équipe cura la vita ordinaria della comunità nei suoi ambiti concreti — la liturgia, la catechesi e la carità —, mantiene attenzione alla vita reale delle persone e del territorio, raccoglie osservazioni e proposte, favorisce la ricezione locale degli orientamenti comuni e aiuta il parroco a discernere le priorità pastorali concrete. Cura, inoltre, il raccordo con il Consiglio di Unità Pastorale — o, nella fase di cammino, con il Consiglio Pastorale Interparrocchiale —, facendogli pervenire quanto matura a partire dalla conoscenza più diretta della singola parrocchia.

Dell'Équipe parrocchiale fanno parte i fedeli che rappresentano la parrocchia in seno al Consiglio di Unità Pastorale, i quali ne costituiscono l'anello di raccordo, insieme ad altri fedeli attivi, partecipi e corresponsabili. Ove già esistano, possono confluire in essa le commissioni o i gruppi di collaboratori di fatto operanti nella comunità.

L'Équipe parrocchiale è convocata dal parroco o da un suo delegato ogni volta che sia necessario affrontare questioni proprie della singola parrocchia. Le sue osservazioni siano trasmesse al Consiglio di Unità Pastorale attraverso i membri della parrocchia interessata o secondo le modalità stabilite dal presbitero coordinatore.

Il presbitero coordinatore, a sua discrezione, può invitare alle sedute del Consiglio di Unità Pastorale alcuni o tutti i membri delle Équipe parrocchiali che non ne siano già membri, qualora si trattino materie di particolare interesse per la singola parrocchia di cui sono espressione. I membri così invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione.

Art. 25. Convocazione, ordine del giorno, segreteria, verbali, comunicazione e svolgimento delle sedute

Per la disciplina di quanto al presente articolo, si applicano le relative norme dalla Parte Comune, e in particolare:

- per la convocazione e l'ordine del giorno: art. 6, a) e b);
- per la segreteria, i verbali e la comunicazione: art. 6, c) e d);
- per lo svolgimento delle sedute: art. 6, e), f) e g).

Art. 26. Commissione economica e fondo comune

Il Consiglio di Unità Pastorale può prevedere l'istituzione di una commissione economica dell'Unità Pastorale, dotata di un proprio fondo comune e di un segretario economico.

Poiché l'Unità Pastorale non possiede personalità giuridica, la commissione, sentito il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici interessato e previo consenso del presbitero coordinatore e dell'Ordinario diocesano, individua la parrocchia che assume la gestione del fondo comune, mediante un conto corrente e una contabilità a essa propri, distinti all'interno del bilancio parrocchiale.

Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi al fondo competono, secondo il diritto, al parroco della parrocchia che ne assume la gestione, qualora questi coincida con il presbitero coordinatore.

Se invece il presbitero coordinatore non coincide con tale parroco, quest'ultimo gli rilascia un'apposita procura, limitata al fondo comune dell'Unità Pastorale; per gli atti di straordinaria amministrazione, è necessario il consenso sia del parroco che del presbitero coordinatore.

Art. 27. Disposizione finale

Per tutto quanto non contemplato nel presente Direttorio si applicano le norme del Diritto canonico universale e particolare, nonché le altre disposizioni diocesane vigenti.

È altresì facoltà dell'Ordinario diocesano dare ulteriori disposizioni esecutive o di istruzione in merito alla materia qui disciplinata.

D. CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 28. Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, obbligatorio per ogni parrocchia a norma del can. 537 del Codice di diritto canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco nella gestione economica della parrocchia.

Art. 29. Fini

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) esaminare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo, con facoltà di esprimere parere non vinco-

- lante; il Parroco sottoscrive il bilancio e lo trasmette all'Ordinario diocesano (can. 1284 § 2, n. 7; can. 1287 § 1; Istruzione in Materia Amministrativa 2005, nn. 59, 102 e 106);
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 § 2, per le parrocchie affidate ai religiosi;
 - d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
 - e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 30. Composizione

Il CPAE è composto dal parroco, che di diritto ne è il presidente, da uno o due membri indicati dall'organismo di partecipazione competente (*Consiglio pastorale parrocchiale, Consiglio Pastorale Interparrocchiale, Consiglio di Unità Pastorale*) e da alcuni fedeli competenti in ambito tecnico-amministrativo scelti dal parroco.

Al Consiglio Pastorale per gli Affari Economici possono partecipare i vicari parrocchiali.

Si raccomanda di mantenere il numero dei consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti della comunità parrocchiale.

I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati annualmente alla Curia diocesana in occasione della presentazione del rendiconto economico della parrocchia.

I membri del CPAE durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato. Permangono comunque in carica fino all'insediamento del successivo CPAE.

Il CPAE non decade nel caso di vacanza della parrocchia, ma svolgerà le sue funzioni relative all'ordinaria amministrazione sotto la guida dell'amministratore parrocchiale.

Il mandato dei singoli consiglieri può essere revocato per iscritto dal parroco per gravi e documentati motivi. Tale revoca per essere valida deve avere il consenso dell'Ordinario diocesano.

Art. 31. Incompatibilità

Non possono essere membri del CPAE i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Non possono essere membri del CPAE coloro che ricoprono incarichi di diretta amministrazione nell'ambito del potere civile locale.

Possono essere membri persone in particolari situazioni matrimoniali o affettive incammi-

nate nel percorso diocesano *Misericordia e Verità*²; altre situazioni più complesse saranno valutate dal parroco di concerto con l'Ordinario diocesano.

Art. 32. Presidente del CPAE

Spetta al presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del CPAE;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la nomina del segretario;
- d) il coordinamento tra il CPAE e il competente organismo di partecipazione (Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Pastorale Interparrocchiale, Consiglio di Unità Pastorale);
- e) la presidenza delle riunioni, salvo quanto previsto di seguito.

Ferma restando la presidenza del Consiglio, che spetta di diritto al parroco (cfr. art. 3), questi può delegare la presidenza delle singole riunioni ad altra persona idonea, previo consenso dell'Ordinario diocesano.

La delega, sempre revocabile, è circoscritta alla conduzione delle sedute e non incide sulle ulteriori attribuzioni del presidente né sulla natura consultiva del Consiglio: il parere del CPAE è in ogni caso reso al parroco, al quale competono la rappresentanza legale della parrocchia e la sottoscrizione del bilancio (cfr. artt. 2 e 6; can. 532).

Art. 33. Poteri del Consiglio

Nel Consiglio si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione economica della parrocchia in conformità ai cann. 212 § 3 e 228 § 2.

Il parroco è tenuto a ricercare e ad ascoltare attentamente il parere del Consiglio e non se ne discosterà se non per gravi motivi; ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

Il CPAE ha funzione consultiva.

La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

2. Pierantonio Tremolada, *Misericordia e verità si incontreranno. Nota pastorale per accompagnare e integrare le famiglie ferite nella comunità ecclesiale*, Edizioni Opera Diocesana San Francesco di Sales, Brescia 2020.

Art. 34. Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno oppure quando a quest'ultimo sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del CPAE. Alle singole riunioni del CPAE, che non sono aperte, possono essere ammesse altre persone, invitate dal parroco in qualità di esperti.

Art. 35. Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del CPAE, il parroco provvede, entro quindici giorni, a designare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Art. 36. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 30 aprile successivo, il bilancio consuntivo, redatto secondo gli appositi moduli e debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco al competente ufficio della Curia diocesana.

Art. 37. Informazioni alla comunità parrocchiale

Il CPAE presenta il bilancio consuntivo annuale al competente organismo di partecipazione (*Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Pastorale Interparrocchiale, Consiglio di Unità Pastorale*), che potrà esprimere valutazioni e proposte sugli orientamenti dell'amministrazione parrocchiale. Lo stesso CPAE inoltre avrà la possibilità di valutare le modalità più convenienti per informare la comunità parrocchiale, sollecitandola a contribuire in modo adeguato alle attività pastorali e al sostentamento del clero.

Art. 38. Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CPAE.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

Art. 39. CPAE e Unità Pastorale.

Il CPAE opera in sintonia con il Consiglio di Unità Pastorale, tenendo presenti le scelte pastorali dell'Unità Pastorale e gli indirizzi dell'eventuale Commissione economica dell'Unità Pastorale.

Ove sia istituito il fondo comune dell'Unità Pastorale, il CPAE della parrocchia individuata per la relativa gestione esprime previamente il proprio parere (cfr. Diocesi di Brescia, *Direttorio per gli organismi di partecipazione parrocchiali e di unità pastorale*, 2026, art. 26).

I singoli CPAE delle parrocchie dell'Unità Pastorale periodicamente sono riuniti insieme, al fine di favorire l'armonizzazione dell'utilizzo delle risorse in funzione del progetto pastorale dell'Unità Pastorale (XXIX Sinodo diocesano di Brescia, *Comunità in cammino*, 2012, n. 86).

Art. 40. Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

VADEMECUM

per il rinnovo degli Organismi di partecipazione Parrocchiali e di Unità Pastorale

*Guida operativa a corredo del Direttorio
per gli organismi di partecipazione*

PREMESSA

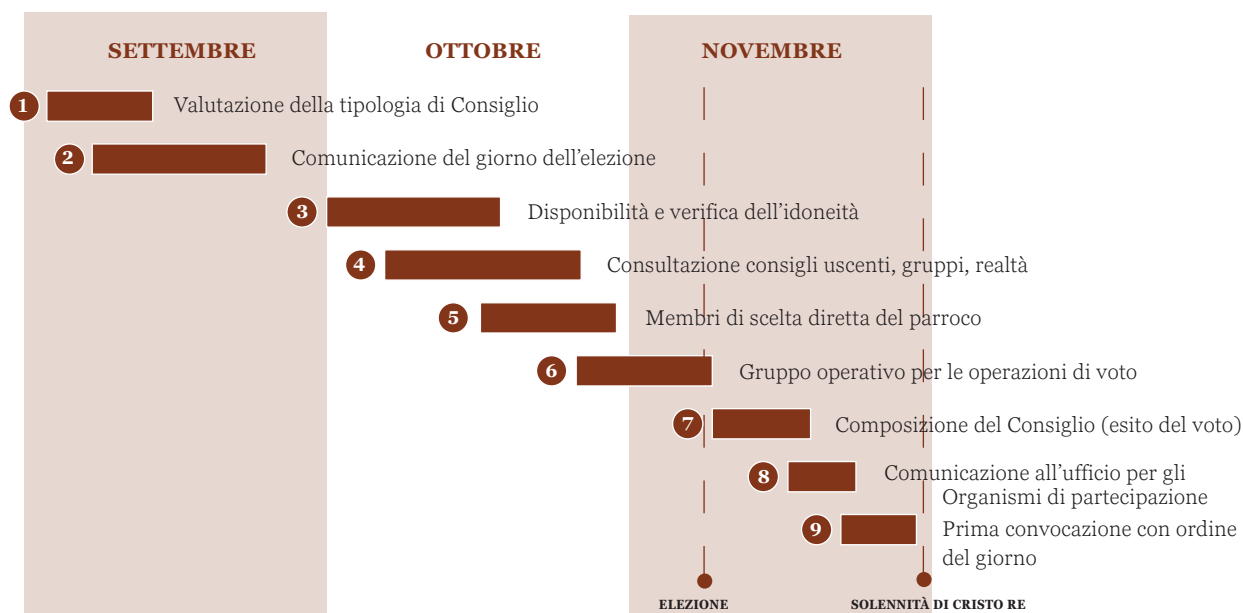
Il presente vademecum accompagna il Direttorio per gli organismi di partecipazione parrocchiali e di Unità Pastorale, offrendo ai parroci e ai presbiteri coordinatori una guida operativa per il rinnovo dei consigli. Esso non sostituisce le norme del Direttorio, ma ne traduce le indicazioni in una sequenza ordinata di passaggi, scanditi nel tempo.

Resta fermo che il rinnovo non è un mero adempimento organizzativo: è atto ecclesiale di discernimento e di corresponsabilità, da vivere in un clima di preghiera e di ascolto dello Spirito Santo. Come ricordano le Premesse del Direttorio, il discernimento precede e fonda il consigliare.

La finestra temporale: da settembre a fine novembre 2026

Il periodo opportuno per procedere al rinnovo degli organismi di partecipazione va da settembre a fine novembre. Entro questo arco di tempo il parroco organizza i passaggi qui descritti, in modo che il nuovo consiglio possa essere costituito e convocato per la prima volta in prossimità della solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo, che chiude l'anno liturgico. La scansione proposta ha valore orientativo e va adattata con ragionevole discrezionalità alla concreta situazione della parrocchia o dell'Unità Pastorale.

La finestra del rinnovo: da settembre a fine novembre



Schema della scansione temporale dei passaggi (valore orientativo).

I passaggi della procedura

I passaggi seguenti descrivono, in ordine, le operazioni che il parroco — o il presbitero coordinatore dell'Unità Pastorale — compie nel periodo indicato. Per ciascun passaggio è richiamato il riferimento al Direttorio.

1	Valutazione della tipologia di consiglio Il parroco valuta la tipologia di consiglio da rinnovare tra quelle che si confanno alla realtà delle proprie parrocchie: Consiglio Pastorale Parrocchiale (parrocchie non in Unità Pastorale e non avviate verso di essa), Consiglio Pastorale Interparrocchiale (parrocchie in cammino verso l'Unità Pastorale), Consiglio di Unità Pastorale (Unità Pastorali già costituite). Nelle parrocchie che non raggiungono i quattrocento abitanti è data facoltà di sostituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale con l'Assemblea parrocchiale. Direttorio — Quadro sintetico degli organismi; artt. 7, 14, 15, 23.
2	Comunicazione del giorno dell'elezione Il parroco dà comunicazione alle parrocchie del giorno in cui si procede all'elezione, con largo anticipo, così da assicurare la reale informazione della comunità e una partecipazione consapevole. La comunicazione sia preceduta e accompagnata da un'adeguata sensibilizzazione sulla natura e sulla missione dell'organismo e da un clima di preghiera, invocando il dono dello Spirito Santo. Direttorio — Art. 5 (sensibilizzazione della comunità e congruo anticipo).

3	Raccolta delle disponibilità e verifica dell'idoneità Il parroco raccoglie le disponibilità dei candidati e ne verifica l'idoneità. Sono eleggibili i fedeli battezzati e cresimati che abbiano compiuto i diciotto anni, canonicamente domiciliati nel territorio o ivi stabilmente operanti in modo ecclesialmente significativo, in piena comunione con la Chiesa e che si distinguano per fede sicura, buoni costumi e prudenza. <i>Direttorio</i> — Art. 4 (composizione e requisiti); art. 5.
4	Consultazione dei consigli uscenti e delle realtà ecclesiali Il parroco interpella i consigli uscenti e i rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e delle forze vive della parrocchia per l'indicazione di altri membri del consiglio. Si realizza la componente dei due terzi, individuata con modalità elettiva o designativa, curando la rappresentatività ecclesiale per età, genere, condizioni di vita, ministeri, ambiti pastorali e realtà associative. <i>Direttorio</i> — Art. 4 (quota dei due terzi); art. 5.
5	Individuazione dei membri di scelta diretta Il parroco individua le persone che intende coinvolgere direttamente, per sua scelta, nel consiglio. Tali membri costituiscono la quota di un terzo, indicata in base a profili ritenuti utili per equilibrio generazionale, sensibilità ecclesiale, competenze e attenzione al cammino complessivo della comunità. <i>Direttorio</i> — Art. 4 (quota di un terzo indicata dal parroco).
6	Costituzione del gruppo operativo per le operazioni di voto Il parroco chiede aiuto a un gruppo operativo che presieda le operazioni di voto, preferibilmente individuato tra i membri del consiglio uscente. Il gruppo prepara la lista dei candidati, ne cura la pubblicazione con congruo anticipo, stabilisce le modalità della consultazione o dell'elezione, raccoglie le indicazioni della comunità e ne comunica gli esiti. Il seggio, lo spoglio e la proclamazione restano raccomandati nelle comunità più grandi; nelle realtà più piccole sono ammesse forme semplificate. <i>Direttorio</i> — Art. 5 (commissione che accompagna il processo elettivo); art. 10.
7	Composizione del Consiglio Accolto l'esito della votazione, il parroco procede alla composizione del consiglio, integrando i membri di diritto, i membri eletti o designati e i membri di propria indicazione. Si abbia cura, quando possibile, di assicurare una continuità minima con il consiglio precedente, prevedendo la permanenza di almeno un terzo dei membri uscenti, così da custodire la memoria del cammino compiuto. <i>Direttorio</i> — Art. 4 (composizione e continuità); art. 5 (nomina dei membri).
8	Comunicazione all'Ufficio Organismi Il parroco dà comunicazione all'Ufficio per gli Organismi di partecipazione dell'avvenuta composizione del consiglio, indicando possibilmente nome, cognome e indirizzo di posta elettronica di ciascun eletto. La comunicazione consente l'aggiornamento dei dati diocesani e l'accompagnamento formativo dei nuovi consiglieri.
9	Prima convocazione del nuovo Consiglio Il parroco convoca la prima sessione di lavoro del nuovo consiglio, inviando l'ordine del giorno con congruo anticipo, ordinariamente almeno dieci giorni prima della seduta. La convocazione sia accompagnata, quando opportuno, da un breve materiale di preparazione, da una domanda-guida e da uno spunto di preghiera, secondo il metodo del discernimento spirituale comunitario. <i>Direttorio</i> — Art. 6 (convocazione e ordine del giorno); art. 3 (metodo).

Adempimenti collegati previsti dal Direttorio

- I nomi dei componenti siano comunicati alla comunità in forma pubblica e adeguata, preferibilmente in occasione di una celebrazione eucaristica domenicale (art. 5).
- Ogni membro, prima di assumere il servizio, esprima l'accettazione degli obblighi connessi alla partecipazione, tra cui la presenza assidua agli incontri (art. 5).
- La preparazione e la conduzione degli incontri siano curate, preferibilmente, da una piccola équipe composta da ministri ordinati e laici del consiglio (art. 6; profilo del consigliere).

Quadro sintetico degli adempimenti

La tabella riepiloga i passaggi, la collocazione temporale orientativa e il riferimento al Direttorio. Può essere utilizzata come lista di verifica.

N.	PASSAGGIO	QUANDO (orientativo)
1	Valutazione della tipologia di consiglio	Inizio settembre
2	Comunicazione del giorno dell'elezione	Settembre
3	Disponibilità e verifica dell'idoneità	Fine settembre – ottobre
4	Consultazione consigli uscenti, gruppi, realtà	Ottobre
5	Membri di scelta diretta del parroco	Ottobre
6	Gruppo operativo per le operazioni di voto	Fine ottobre – inizio novembre
7	Composizione del consiglio (esito del voto)	Novembre
8	Comunicazione all'Ufficio Organismi	Novembre
9	Prima convocazione con ordine del giorno	Entro fine novembre

Nota conclusiva

Per quanto non espressamente indicato in questo vademecum si rinvia al Direttorio e alle norme del Diritto canonico universale e particolare. È facoltà dell'Ordinario diocesano dare ulteriori disposizioni esecutive o di istruzione in merito.

Si raccomanda che ogni fase del rinnovo sia accompagnata dalla preghiera, perché il dono del consiglio — misura dell'agire di Dio nella sua Chiesa — sia invocato per coloro che saranno chiamati al servizio del discernimento comunitario.

